

Sindaci e podestà di Roè Volciano (1859-1945)

-I sindaci

Nel giugno 1859, terminava il governo austriaco sulla Lombardia. Nei primi del 1860 il Consiglio comunale venne rinnovato in applicazione della legge comunale e provinciale in vigore nel Regno di Sardegna estesa alle nuove provincie e Antonio Filippini fu nominato dal Re sindaco di Volciano. In base all'ordinamento sabaudo, confermato nella legge n. 2248 del 1865 il sindaco era di nomina regia ed era scelto fra i consiglieri comunali. Con le riforme del 1889 e del 1890 i consigli comunali elessero direttamente il sindaco. Il sindaco rimaneva in carica 4 anni ed era rieleggibile a patto che mantenesse la carica di consigliere. Al momento dell'unificazione del Regno avevano diritto di voto i cittadini maschi in possesso di determinati requisiti di età, censo e istruzione. Solo nel 1912 venne introdotto il suffragio universale maschile per tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni e al termine del primo conflitto mondiale il limite di età venne posto a 21 anni.

-I podestà

L'ordinamento comunale fu profondamente trasformato durante i primi anni del regime fascista.

Tra il 1925 e il 1928 una serie di provvedimenti governativi istituirono la figura del podestà, crearono la consulta, ridefinirono la figura del segretario comunale, con lo scopo di indebolire l'autonomia locale e rafforzare il ruolo centralizzatore dello Stato, trasformando il Comune da organo di autogoverno a ente ausiliario dello Stato per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

La figura del sindaco, eletto da un consiglio comunale a sua volta eletto dai cittadini, venne abolita insieme alla giunta e al consiglio comunale.

Il sindaco fu sostituito dal podestà che veniva nominato con decreto reale in forza della Legge 4 febbraio 1926, n. 237 (Istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti), e del Regio decreto legislativo 3 settembre 1926, n. 1910 (Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno).

La consulta, organo consultivo delle amministrazioni comunali fu istituita dagli stessi provvedimenti legislativi che istituirono il podestà. Aveva funzioni esclusivamente consultive, in quanto solo il podestà poteva deliberare. I pareri della consulta, a volta facoltativi e in altri casi obbligatori, non erano mai vincolanti per il podestà e si configuravano come un elemento ausiliario dell'attività podestarile.

I membri della consulta erano scelti dalle associazioni sindacali riconosciute e nominati dal ministro dell'Interno.

